



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO PER LA SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO E PER L'ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento e l'accesso nelle zone a traffico limitato. Sono a pagamento tutti i parcheggi che ricadono all'interno delle zone a traffico limitato (ZTL) e, al di fuori di queste, nelle aree specificatamente individuate dall'Amministrazione. Sono altresì a pagamento i parcheggi ad uso pubblico, di superficie o al coperto, appartenenti a beni patrimoniali del Comune di Frascati non riservati ad uso diretto dell'Amministrazione. Per Zone a Traffico Limitato si intendono quelle aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Art. 2 – Istituzione dei parcheggi a pagamento e delle ZTL

L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa e la perimetrazione delle ZTL sono deliberate dalla Giunta Comunale, in conformità all'art.7, c.1 lett. f) e c. 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285.

Art. 3 – Segnaletica dei parcheggi a pagamento

Le aree di sosta destinate a parcheggio a pagamento delle dimensioni previste dal D.M. 05.11.2001 – punti 3.4.7., sono delimitate da strisce di colore blu di 12 cm di larghezza, ed indicate da apposita segnaletica verticale.

Art. 4 – Veicoli autorizzati alla sosta

La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle categorie individuate dall'art. 47 del D. Lgs. 285/92, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative:

Classifica e) – ciclomotori – delle seguenti categorie:

- Categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non superi i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non superi i 50 Km/h;
- Quadricicli leggeri di cui al D.M. 31/01/2003;

Classifica f) - motoveicoli - delle seguenti categorie:

- Categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) superi i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superi i 50 Km/h (motocicli con carrozetta laterale);
- Categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) superi i 50 cc o la cui velocità

massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superiori i 50 Km/h;
Classifica g) – autoveicoli delle seguenti categorie:

- Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote, più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 3,5 t;
- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t;

Sono previste aree appositamente individuate e delimitate nelle quali è consentita la sosta degli autobus destinati ai servizi privati per trasporto di persone negli orari di vigenza della sosta a pagamento.

Art. 5 – Tariffe ed orari

L'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dall'ordinamento contabile e dalle disposizioni finanziarie, provvede annualmente alla determinazione delle tariffe per la sosta a pagamento (oraria e ad abbonamento).

Le tariffe orarie possono essere differenziate nelle diverse zone della Città.

Il pagamento della sosta è in vigore tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e dalle 14,30 alle 20,00, nei limiti e nelle forme di cui agli articoli successivi e di eventuali specifici provvedimenti amministrativi.

Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione Comunale di disporre il prolungamento dell'orario di vigenza della tariffa oraria, fino alle ore 24, anche limitatamente ad alcune zone della Città.

I residenti nelle aree a pagamento, con le modalità e le limitazioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, sono esenti dal pagamento per la prima macchina.

Ogni nucleo abitativo residente a Frascati al di fuori dalle aree a pagamento, per le esigenze di ordine amministrativo e sociale connesse con la residenzialità, ha diritto ad acquistare titoli di sosta a tariffa agevolata nei limiti e con le modalità previste dal successivo art. 9.

Per i parcheggi dotati di sistemi meccanici di entrata ed uscita l'orario di sosta a pagamento può essere esteso fino alle 24 ore.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Il pagamento della tariffa per la sosta può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- con ticket stampato dai dispositivi automatici (parcometri) installati presso le aree di sosta;
- acquistando il biglietto orario (gratta e sosta) presso il gestore del servizio dei parcheggi o presso le rivendite autorizzate e provvedendo alla cancellatura del velo prestampato;
- acquistando una tessera elettronica prepagata presso il gestore del servizio dei parcheggi o presso le rivendite autorizzate e provvedendo alla attivazione della stessa;
- tramite il pagamento dell'abbonamento;
- con ogni altro mezzo consentito dalla tecnologia preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio competente;

Il gestore del servizio parcheggi dovrà attivare, con proprio personale, uno sportello, preferibilmente presso un locale sito al piano terra di Palazzo Marconi, dedicato all'acquisto dei

titoli di pagamento e al rilascio dei permessi previsti ed alle relative integrazioni entro 120 giorni dall'adozione del presente regolamento.

È stabilito a favore delle rivendite autorizzate un aggio del 5% per il servizio di rivendita dei biglietti orari "gratta e sosta".

Art. 7 – Integrazione del pagamento

Qualora il periodo di sosta a pagamento dovesse prolungarsi oltre l'orario per il quale è stato effettuato il pagamento, è possibile provvedere alla integrazione del pagamento alla quale consegue l'annullamento della sanzione.

Tale operazione potrà essere svolta rivolgendosi agli ausiliari del traffico, i quali riceveranno titoli di sosta e, dopo averli debitamente annullati, provvederanno all'annullamento dell'accertamento di violazione rilasciando ricevuta dell'operazione, oppure presso lo specifico sportello del gestore del servizio di cui all'art. 6, dove il personale incaricato provvederà a riscuotere il pagamento, rilasciando ricevuta all'utente e procedendo all'annullamento dell'accertamento di violazione.

L'integrazione del pagamento potrà, altresì, essere svolta tramite il sistema automatizzato disponibile presso i parcometri abilitati, mediante i quali sarà possibile procedere al pagamento inserendo l'identificativo dell'accertamento da annullare e ricevendo la relativa ricevuta.

In tal caso, l'annullamento dell'accertamento di violazione avverrà d'ufficio mediante acquisizione dei dati dal sistema automatizzato.

Il valore dell'integrazione è stabilito come segue:

- entro la prima ora dalla scadenza, un importo corrispondente al costo orario della prima fascia, per un'ora;
- Dopo la prima ed entro la seconda ora dalla scadenza, un importo corrispondente al costo orario della prima fascia, per due ore;
- Decorse le 2 ore dall'emissione dell'avviso di accertamento di violazione l'utente sarà soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada.

Art. 8 - Esenzioni dal pagamento

Sono esentati dal pagamento della sosta i titolari dei seguenti permessi:

- **Permessi di tipo A:** vengono rilasciati ai residenti nelle vie o piazze del centro storico (Z.T.L.), nel numero di uno a nucleo abitativo e danno diritto alla sosta gratuita in tutte le aree a pagamento, con esclusione di Piazza del Gesù e Piazza S. Pietro, tale esclusione non opera nelle fasce orarie di attivazione della Z.T.L.;
- **Permessi di tipo B:** vengono rilasciati ai residenti in tutte le altre vie o piazze ricadenti nelle aree a pagamento e nelle aree di scambio limitrofe alla stazione FS, nel numero di uno a nucleo abitativo e danno diritto alla sosta gratuita in tutte le aree a pagamento, ad esclusione di quelle ricadenti nella Z.T.L.;
- **Permessi di tipo C:** vengono rilasciati per le autovetture a propulsione ibrida ai residenti nel territorio comunale, nel numero di uno a nucleo abitativo, anche in aggiunta ai permessi di tipo A e B, e danno diritto alla sosta gratuita in tutte le aree a pagamento a tariffa minima;
- **Permessi di tipo X:** vengono rilasciati agli amministratori comunali limitatamente alle esigenze legate all'assolvimento dei compiti istituzionali in tutte le aree a pagamento con esclusione di Piazza Roma, Piazza del Gesù e Piazza S. Pietro.

Sono, inoltre, esentati dal pagamento:

- I mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
- I veicoli funzionali all'esercizio delle funzioni tecniche di società erogatrici di servizi pubblici o di interesse cittadino (Enel, Telecom, Italgas, Acea, Gestore Servizio Rifiuti, S.T.S., ecc.);
- I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui all'art. 381, commi 2 e 3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 12, comma 3 del D.P.R. 503/96. I soggetti muniti di tale regolare contrassegno hanno diritto alla sosta negli stalli a pagamento di qualsiasi settore;
- I mezzi delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali;
- I motocicli negli appositi spazi delimitati da segnaletica orizzontale bianca, individuati in modo omogeneo all'interno delle aree con parcheggi a pagamento;
- Le autovetture a propulsione elettrica all'esterno della perimetrazione ZTL indipendentemente dall'attivazione della stessa;
- Le autovetture a servizio del personale medico in visita domiciliare mediante esibizione di apposito cartellino indicante "medico in visita" e disco orario. La sosta gratuita è consentita per un'ora.

È previsto il rilascio di n. 1 contrassegno autorizzativo (senza indicazione di targa) a favore di ciascun dirigente e funzionario apicale dell'Amministrazione comunale da esporre sulle autovetture private occasionalmente utilizzate per ragioni di servizio. La gestione e la responsabilità derivante dall'uso dei suddetti contrassegni è a carico del singolo dirigente o funzionario apicale.

Art. 9 – Tariffe agevolate

Ad ogni nucleo abitativo, con esclusione di coloro che sono già titolari di permessi di tipo A e B, è consentito acquistare delle tessere elettroniche a scalare, di valore nominale non superiore ad €300,00 nell'anno, ad un prezzo ridotto del 50%, oltre il costo di produzione della tessera stessa.

La tessera dà diritto alla sosta in tutti i parcheggi della città, con esclusione di Piazza Roma, Piazza San Pietro, Piazza del Gesù, Piazzale Sandro Pertini, V.le Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra Via Senni e Via Letizia Bonaparte) e Via Antonio Mancini (in quanto area soggetta a specifico contratto con Metropark - RFI come area di scambio).

Le tessere vengono utilizzate selezionando la tariffa di sosta vigente nel parcheggio utilizzato.

Le tessere elettroniche sono rilasciate dal gestore del servizio, ai residenti che possiedono i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 10 e dietro presentazione dei documenti di cui al comma 3 dello stesso articolo. Sulla tessera deve essere riportata la targa del veicolo sul quale può essere utilizzata.

Le tessere elettroniche sono utilizzabili nei limiti della disponibilità degli stalli di sosta e non sarà addebitabile alcuna responsabilità al Comune né al soggetto gestore per l'eventuale difficoltà nel reperimento di posti auto.

Art. 10 – Modalità di rilascio dei permessi

I permessi di sosta gratuita sono rilasciati ai residenti che posseggono i seguenti requisiti:

1. siano titolari di abilitazione alla guida di veicoli;
2. utilizzino un veicolo in qualità di:
 - a) proprietari;
 - b) intestatari di contratto di leasing;
 - c) utilizzatori in maniera esclusiva di autoveicoli di proprietà di persone giuridiche con contratto di leasing intestato a persone giuridiche;

- d) titolari di contratto di noleggio a lungo termine;
- e) coniuge o parenti di primo grado del proprietario del veicolo.

La perdita da parte dei residenti di uno dei requisiti sopra descritti comporta la contestuale decadenza del titolo autorizzativo rilasciato e obbliga il titolare alla immediata riconsegna del permesso. L'eventuale inottemperanza all'obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Sono esclusi dalla concessione del permesso i residenti in unità immobiliari adibite ad uso diverso da quello abitativo – residenziale.

Il permesso è rilasciato dall'affidatario del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, dietro presentazione dei seguenti documenti:

1. patente di guida del proprietario/intestatario/utilizzatore del veicolo;
2. carta di circolazione e, ove occorre, il documento che attesti il possesso o l'utilizzo in maniera esclusiva del veicolo.

L'affidatario del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento è incaricato anche della tenuta del registro delle autorizzazioni concesse e della loro scadenza, nonché della conservazione della relativa documentazione presentata. Annualmente l'affidatario del servizio effettuerà la revisione dinamica dei permessi verificando il permanere dei requisiti previsti al comma 1 avvalendosi anche della collaborazione degli uffici del Comune di Frascati.

In caso di sostituzione del permesso di sosta per cambio di autovettura, è necessario restituire il precedente permesso o allegare il certificato di rottamazione dell'autovettura.

Il permesso è rilasciato a titolo gratuito, fatto salvo il pagamento dei costi sostenuti per la stampa dei contrassegni autorizzativi e dei costi sostenuti per l'istruttoria di rilascio, per un ammontare che viene stabilito con determinazione del responsabile del servizio competente. Il pagamento deve essere corrisposto direttamente all'affidatario del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, in contanti o altra modalità scelta dall'affidatario stesso.

I modelli di contrassegno autorizzativo devono presentare uno o più dei seguenti elementi di garanzia antifalsificazione:

- ologramma;
- bollino traslucido;
- codice a barre;
- colore diverso per ogni tipo di permesso.

Per usufruire dell'esenzione dal pagamento della sosta è necessario che sia applicato sul vetro anteriore del veicolo in maniera ben visibile il contrassegno autorizzativo in originale.

Non è ammesso l'utilizzo di copie di nessun genere. L'utilizzazione di copie sarà considerata falsificazione, con le rispettive conseguenze di legge e comporterà l'immediato ritiro del contrassegno in originale con conseguente revoca del permesso.

La mancata esposizione durante la sosta del contrassegno in originale sarà considerata sosta irregolare e comporterà l'accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi del C.D.S.

Al momento del rilascio del permesso il titolare verrà reso edotto del presente disciplinare che sottoscriverà per ricevuta informazione.

Art. 11 – Norme di comportamento

All'interno del parcheggio l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal codice della strada e dalla segnaletica stradale appositamente installata, nonché le indicazioni fornite dal personale incaricato.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo la ricevuta comprovante il pagamento del parcheggio o il contrassegno volto a segnalare l'esenzione dal pagamento.

È fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo nei posteggi adottando gli accorgimenti idonei ad evitare incidenti e ad impedire l'uso del veicolo senza il consenso del proprietario/conducente.

ART. 12 – Sanzioni amministrative pecuniarie

La trasgressione alle prescrizioni del precedente art. 5 verrà punita mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e mediante la rimozione forzata del veicolo, qualora sia reso necessario, ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada.

La funzione sanzionatoria dei comportamenti contrari alle disposizioni del Codice della Strada, nelle aree a pagamento, compete, oltre che agli organi di Polizia Municipale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada agli Ausiliari del Traffico, nominati con decreto sindacale, ai sensi dell'art. 1 commi 132 e 133 della legge 15/05/1997 n. 127.

Art. 13 – Responsabilità

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all'interno dei parcheggi a pagamento, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione e del soggetto gestore dei parcheggi a pagamento.

Art. 14 – Abbonamenti

Abbonamenti per lavoratori

Gli abbonamenti potranno essere concessi fino ad una percentuale massima del 20% rispetto al numero totale degli stalli a pagamento ricadenti all'interno delle zone a tariffa minima. Gli abbonamenti sono concessi a seguito di bando annuale dovutamente pubblicizzato, a coloro che svolgono in modo continuativo un'attività lavorativa in uno dei settori con sosta a pagamento e che non siano residenti nei settori a pagamento e che non abbiano nel proprio nucleo familiare un titolare di permesso di tipo C.

In caso di eccesso di richieste rispetto al numero di abbonamenti disponibili, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della domanda.

La graduatoria verrà pubblicata e trasmessa all'affidatario che provvederà alla stampa dei contrassegni, alla distribuzione e alla riscossione dei pagamenti.

Ai titolari di abbonamento verrà rilasciato un contrassegno con l'indicazione della targa del veicolo, il periodo di validità e l'indicazione dell'area di parcheggio assegnata. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo.

Gli abbonamenti rilasciati avranno validità annuale. I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede del soggetto gestore in un'unica soluzione.

Il ritiro dell'abbonamento deve essere effettuato entro 20 giorni dall'emissione pena la decadenza dello stesso.

L'abbonamento dà diritto alla sosta nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

L'esposizione del contrassegno, in mancanza di pagamento nei termini di cui sopra, comporta

l'applicazione della sanzione amministrativa per mancato pagamento della sosta ai sensi dell'art. 157 del codice della strada e la decadenza ipso iure dell'abbonamento.

L'abbonamento non dà diritto all'aggiudicazione di uno stallo di sosta e non sarà addebitabile alcuna responsabilità al Comune, né al soggetto gestore per difficoltà nel reperimento di posti auto nell'area di parcheggio assegnata.

Tutti i titoli autorizzativi di parcheggio non sono validi nelle aree in gestione Metropark - RFI o altro soggetto non nominato gestore da parte del Comune.

Attualmente le aree in gestione Metropark – RFI sono situate in P.le Sandro Pertini e in V.le Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra ViaSenni e Via Letizia Bonaparte) e Via Antonio Mancini.

Abbonamenti garage di via del Castello

Le domande per l'assegnazione di un posto auto coperto al garage di via del Castello dovranno essere presentate al gestore del servizio che stipulerà con l'utente assegnatario del posto auto un contratto di locazione, avente validità annuale e rinnovabile per un'ulteriore annualità fino ad un massimo complessivo di 24 mesi.

Il pagamento dovrà essere effettuato in rate mensili anticipate entro e non oltre il decimo giorno del mese di riferimento. In caso di ritardo nel pagamento superiore a un mese si procederà alla revoca dell'assegnazione.

Art. 15 - Accesso nella Z.T.L.

La zona a traffico limitato è un'area definita di particolare rilevanza urbanistica ed è individuata da apposita segnaletica.

Possono accedere nella Z.T.L. i veicoli muniti dei seguenti permessi:

- **Permessi di tipo A** indicati nell'art. 8;
- **Permessi di tipo X** indicati nell'art. 8;
- **Permessi di tipo T (Transito):** vengono rilasciati ai possessori di box, garage ed autorimesse ubicate all'interno della Z.T.L. consentono il transito nella Zona a Traffico Limitato esclusivamente per il parcheggio del veicolo nel proprio garage, con divieto di fermata e di sosta, anche a pagamento. Il permesso potrà essere inoltre richiesto per autoveicoli dai titolari di esercizi commerciali ubicati all'interno della Z.T.L. per l'effettuazione delle consegne a domicilio all'esterno della Z.T.L. Il permesso consente il solo transito nella Z.T.L. con sosta consentita per il tempo strettamente necessario per il carico della merce;
- **Permessi di tipo FR (Familiari Residenti):** vengono rilasciati a familiari e/o persone indicate con atto scritto dai residenti nella ZTL che abbiano bisogno di assistenza in quanto non autosufficienti o affetti da gravi patologie. I permessi sono concessi per un massimo di un autoveicolo per ogni residente bisognoso di assistenza, a seguito di presentazione di idonea certificazione sanitaria. Questi permessi permettono il transito nella Z.T.L. e la sosta a pagamento, fatta eccezione per Piazza S. Pietro, Piazza del Gesù;
- **Permessi di tipo G (Giornalieri):** sono permessi giornalieri con limitazione oraria, rilasciati in occasione di celebrazioni religiose e manifestazioni. Danno diritto, per la sola giornata della concessione e durante gli orari della manifestazione, limitatamente a dieci veicoli, all'accesso nella Z.T.L. e alla sosta a pagamento all'interno dell'area.

Possono inoltre accedere alla ZTL:

- I mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine;

- I veicoli delle società erogatrici di servizi pubblici (Enel, Telecom, Italgas, Acea, Gestore Servizio Rifiuti, S.T.S., ecc.);
- I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n.495 art.381, commi 2 e 3, D.P.R. 503/96 art.12 comma 3. I soggetti muniti di tale regolare contrassegno hanno diritto alla sosta negli stalli a pagamento di qualsiasi settore; i portatori di handicap titolari di contrassegno residenti nel Comune di Frascati devono comunicare la targa dei veicoli abitualmente utilizzato per i propri spostamenti (massimo due);
- Taxi e N.C.C. limitatamente alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri;
- Gli ospiti di hotel, alberghi e pensioni, ricadenti nella Z.T.L. ai quali sarà consentita anche la sosta a pagamento con esclusione delle piazze S. Pietro e Gesù;
- I ciclomotori ed i motocicli a due ruote, con esclusione minicar;
- Eventuali altre richieste dovute a particolari esigenze dei cittadini dovranno essere rivolte al Comando di Polizia Municipale.

Art. 16 – Modalità di funzionamento della Z.T.L.

L'accesso alla ZTL è vigilato attraverso sistemi meccanizzati di videosorveglianza (varchi elettronici). Attraverso questi sistemi viene effettuata la lettura ottica delle targhe dei veicoli che accedono alla ZTL, con emissione automatica di sanzioni in caso di accesso di veicoli non autorizzati.

I varchi elettronici sono localizzati in Corso Italia, in Via A. Diaz all'incrocio con Via V. del Grande e in Piazza del Mercato all'incrocio con Via del Castello.

Il funzionamento dei varchi elettronici è segnalato in corrispondenza dei punti di accesso alla ZTL da segnaletica luminosa. Gli orari ed i periodi di vigenza della ZTL vengono stabiliti con apposite ordinanze.

Per i veicoli dotati di uno dei permessi previsti dall'art. 15 l'accesso al varco è consentito senza dover assolvere ad alcun adempimento formale in quanto inseriti automaticamente nell'elenco delle targhe autorizzate all'accesso. Tutte le altre categorie ammesse all'accesso, ma prive di specifico permesso, debbono avanzare specifica comunicazione al Comando della Polizia Municipale, corredata della documentazione attestante il diritto all'accesso, entro 72 ore dall'accesso al fine di poter regolarizzare l'ingresso effettuato senza dover incorrere in sanzioni.

Per eventuali accessi non autorizzati dettati da circostanze di necessità ed urgenza i soggetti interessati, entro 72 ore, potranno motivare, con opportuna dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), quanto avvenuto al Comando della Polizia Municipale, che valuterà la possibilità di regolarizzare l'accesso, senza quindi emettere alcuna sanzione.

Art. 17 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento.

Gli importi ed i valori indicati nel presente regolamento, possono essere annualmente modificati con le procedure previste dal vigente ordinamento per la determinazione delle politiche tariffarie dell'Ente.